



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **167-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **PIERCARLO TOCCO** (C.F.: TCCPCR67H02B354U), residente in
Via _____ l'Avv. ANTONIO SECLI'),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il Sig. **PIERCARLO TOCCO** ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII.
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
 - la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, seppure in forma societaria diversa, attesa l'intenzione del ricorrente di modificare la natura sociale della ditta individuale in S.r.l., della quale suddetto ricorrente sarebbe amministratore e dipendente svolgendo la medesima attività di intermediazione assicurativa che ha connotato e connota la sua attività professionale;
 - non risultano superati in capo al ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;
4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento non è riconducibile ad una crisi aziendale temporanea o ad una gestione imprudente delle risorse, bensì ad uno squilibrio strutturale tra la capacità di generare ricavi e dunque il delta rimanente una volta dedotte le spese personali di mantenimento e quelle di gestione corrente dell'impresa. Quanto evidenziato è desumibile anche dalla consistente componente erariale e previdenziale del passivo, con importi risalenti ad annualità anche non recenti;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'aggravarsi della situazione debitoria nel corso degli anni che ha determinato il cumulo della situazione debitoria divenuta da ultimo vero e proprio sovraindebitamento non più gestibile con le risorse ordinarie;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € circa al lordo delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da quanto reso disponibile dal ricorrente nei cinque anni successivi all'omologa, pari complessivamente ad € ;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€)

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della

ricorrente, rilevando, in particolare, assenza di violazione degli obblighi inerenti suddetta valutazione all'epoca della concessione del finanziamento.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € _____ nel quale non è compreso l'ulteriore debito per mutuo ipotecario acceso sulla prima casa, in regolare ammortamento, il cui rientro è previsto al di fuori del piano, con continuazione, ex art. 75 c.2 bis ccii e di un attivo pari ad € _____ derivante dai redditi (continuità seppure in forma societaria diversa, presupposto che giustifica l'ammissibilità anche in assenza di finanza esterna) la proposta prevede:

a) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale delle prededuzioni per
- il pagamento del creditore privilegiato mobiliare di grado I _____, solo per la parte capiente, pari ad € _____ al 100%
- il pagamento dei creditori chirografari ab origine o degradati a chirografo per la parte incapiente nella percentuale del _____ %.

b) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta secondo le seguenti scansioni temporali:

- SPESE AGGIUNTIVE: Gli importi sono senza calcolo di spese di bonifici / spese di registrazione e trascrizioni maggiori di € 100/spese di tenuta conto: il ricorrente si è impegnato a versare tali importi nella misura necessaria via via che maturino (già dal primo semestre)
- PREDEDUZIONI: € _____ : la disponibilità sul conto risulta dai due primi semestri, e viene accantonata sul conto tenendone la disponibilità fino a liquidazione del GD per il pagamento dell'OCC
- _____ (€ _____ : pagamento dal semestre n. 2 in avanti con n. 3 versamenti parziali fino a concorrenza (sem.2, mese 12: € _____ sem. 3 mese 18: € _____ ; sem.4 mese 24: € _____).
- ALTRI CREDITORI (totali € _____ 00, pro quota ciascuno): pagamenti a partire dal semestre 4 (residuo da _____, e poi dal semestre 5 fino al semestre 10 ciascuno € _____ . Le disponibilità di ciascun semestre verranno ripartite pro quota tra i singoli creditori.

c) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente il creditore _____ sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € _____ e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire

compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Può trovare accoglimento la richiesta di misure protettive "generalì" attesa la funzionalità di dette misure rispetto alla proposta di piano concordatario ed agli obiettivi ivi prospettati, potendosi prescindere dalla nomina del Commissario giudiziale in assenza di specifiche ragioni di tutela dell'interesse delle parti.

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **PIERCARLO TOCCO** (C.F.: TCCPCR67H02B354U), residente in

conferma la nomina dell'**Avv. Fabiola Tombolini** quale OCC

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che

svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 20/01/2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

